Approvazione: Delibera di Giunta Provinciale n. 17 del 23.1.2002
Modifica: G.P. n. 36 del 26.02.2009

COPIA DELL'ORIGINALE

N. 36 di registro

Proposta n. 27/Personale/2009

GIUNTA PROVINCIALE DI COMO

Verbale delle deliberazioni adottate

nella seduta del 26/02/2009

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.

L'anno **duemilanove** e questo giorno **ventisei** del mese di **Febbraio** alle ore **10:00** nella sede della Provincia si è riunita l a Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno, con l'intervento dei Signori:

CARIONI LEONARDO	Presidente	Assente
MASCETTI PAOLO	Vice Presidente	Presente
CINQUESANTI PIETRO	Assessore	Assente
MOJOLI ACHILLE	Assessore	Presente
COLOMBO MARIO	Assessore	Assente
BIANCHI DARIO	Assessore	Assente
TAMBINI PATRIZIO	Assessore	Assente
SALADINI SIMONA	Assessore	Presente
MINA SERGIO	Assessore	Presente
POLLEDROTTI IVANO	Assessore	Presente
FERMI ALESSANDRO	Assessore	Presente

Tot. Presenti **6** Tot. Assenti **5**

Presiede l'adunanza il sig. **MASCETTI PAOLO**

Partecipa il Segretario Generale della Provincia **BURTI LUIGI**

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1437 in data 23 gennaio 2002 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, in esecuzione della disciplina di cui al D. Lgs. 25.02.2000, n. 61 e successive modificazioni;
- L'art. 73 della Legge n. 133/2008 ha introdotto – intervenendo sulla normativa di caratterizzazione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ambito della pubblica amministrazione, di cui alla L. n. 662/1996 – una sostanziale modifica alla disciplina del part-time nel pubblico impiego;
- Detta innovazione, nello specifico, muta la precedente configurazione giuridica della posizione del lavoratore che fa istanza di trasformazione del rapporto di lavoro, ridimensionandola da diritto soggettivo ad interesse all'ottenimento di un riscontro da parte del datore di lavoro;
- La precedente disciplina prevedeva infatti che trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di trasformazione da tempo pieno a parziale – ed in mancanza dell' evidenziazione da parte del datore di lavoro di una situazione di grave pregiudizio organizzativo che determinava un differimento fino a 6 mesi – la trasformazione stessa si realizzava automaticamente;
- La nuova disciplina attribuisce al datore di lavoro ampia discrezionalità in merito alla richiesta del dipendente; discrezionalità che deve esercitarsi nel termine di 60 giorni, anche in senso negativo, laddove si ravvisi pregiudizio alla funzionalità dell'organizzazione;

Precisata quindi l'opportunità di introdurre anche nella normativa regolamentare di esecuzione le conseguenti integrazioni, anche recependo gli opportuni correttivi riconducibili all'esperienza applicativa ad oggi maturata;

VISTO

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Personale circa la regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del decreto Lgs. n. 267 del 18/08/00 allegato al presente provvedimento;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forma di legge

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la disciplina del lavoro a tempo parziale che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto Lgs. n. 267 del 18/08/00.

Si dà atto che dopo la votazione entrano il PRESIDENTE e l'Assessore COLOMBO Mario

PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO, 148 - 22100 COMO
tel. 031/230.111 - telefax 031/230.334

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

PER IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Articolo 1	Definizione	2
Articolo 2	Individuazione posti di lavoro a tempo parziale	2
Articolo 3	Costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale a iniziativa della Provincia	3
Articolo 4	Trasformazione di rapporti di lavoro a iniziativa del dipendente	4
Articolo 5	Incompatibilità e conflitto di interesse	5
Articolo 6	Struttura del rapporto a part- time	6
Articolo 7	Assenze	6
Articolo 8	Formazione	7
Articolo 9	Rinvio	7

Articolo 1 - Definizione

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è caratterizzato da un orario di lavoro inferiore a quello normale fissato dal contratto collettivo nazionale.

2. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la riduzione di orario è prevista in relazione a quello normale giornaliero di lavoro, articolato con due o quattro rientri.

3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, l'attività lavorativa giornaliera viene svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

4. Per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, si intende quello svolto con combinazione delle modalità indicate ai commi 2 e 3.

5. Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato nella misura di 1/3 (12 ore), 1/2 (18 ore), 2/3 (24 ore) 5/6 (30 ore) settimanali oppure con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, mese, anno in misura tale da rispettare le suddette percentuali nell'arco temporale preso in considerazione.

Articolo 2 - Individuazione posti di lavoro a tempo parziale

1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, la Provincia stabilisce, per ogni categoria, i posti da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale, nel limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione, dal computo, delle posizioni di lavoro elencate al successivo comma.
   Nel caso di esaurimento del contingente, il Settore Personale informa le Organizzazioni sindacali.

2. Non possono essere ricoperte da lavoratori che svolgono un orario parziale le seguenti posizioni di lavoro:

   a) Dirigenti;

   b) Incaricati di posizione organizzativa e Alte Professionalità di cui all'art. 8, lett. a), b) e c) del CCNL 31/3/1999 e art. 10 del CCNL del 22/01/2004.

Articolo 3 - Costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale a iniziativa della Provincia

1. I dipendenti interessati di pari categoria e identico profilo professionale rispetto a quanto indicato nell'art. 2, comma 1, del presente regolamento potranno presentare apposita domanda sulla base dello schema allegato al bando di selezione predisposto dal Settore Personale.

2. Qualora si debba ricorrere ad una scelta fra più aspiranti, vengono fissate le seguenti precedenze:
   a) portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche con le seguenti priorità:
   - presenza di invalidità riconosciuta utile ai fini dell'assunzione obbligatoria;
   - dipendenti affetti da patologia oncologica, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale;
   - invalidità riconosciuta non utile ai fini dell'assunzione obbligatoria se superiore al 50%;
   - dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92;
   - dipendenti in altre gravi condizioni psicofisiche attestate da certificato medico;

   b) dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92 in relazione a familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o che assistano familiari in particolari condizioni psicofisiche o affetti da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
   c) dipendenti genitori di figli minori in relazione al loro numero, e in caso di parità, in considerazione dell'età dei minori;
   d) dipendenti che abbiano superato i 60 anni d'età;
   e) dipendenti che abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio;
   g) dipendenti con particolari e motivate esigenze di studio o personali.
3. Nell'ambito di tali priorità viene inoltre considerata l'anzianità di servizio.
4. Qualora, dopo l'accoglimento delle domande dei dipendenti rimangano vacanti dei posti di lavoro a tempo parziale, la Provincia effettuerà le assunzioni applicando le procedure selettive vigenti.

Articolo 4 - Trasformazione di rapporti di lavoro a iniziativa del dipendente

1. Qualora la Provincia non abbia provveduto ad inserire nel piano del fabbisogno del personale l'intera percentuale del 25% dei posti della dotazione organica, oppure nell'ambito dei posti residui, i dipendenti possono chiedere la trasformazione del

rapporto di lavoro da tempo pieno a part time con le modalità previste dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 14/9/2000.

2. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Personale e deve contenere le seguenti indicazioni:
   a) tipo di articolazione della prestazione lavorativa (part time orizzontale, verticale o misto);
   b) numero ore lavorative settimanali;
   c) modulazione specifica dell'orario;
   d) decorrenza della trasformazione;
   e) motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda;
   f) eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, in caso di richiesta di tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

3. Le domande dovranno essere presentate al Settore Personale nel mese di giugno e dicembre di ogni anno; si prescinde da questi tempi qualora la Provincia non subisca disservizi o abbia convenienza all'accoglimento della richiesta anticipata.

4. Di norma la trasformazione del rapporto di lavoro in seguito a richiesta del dipendente, coincide con il primo giorno del mese.

5. Negli stessi termini il dipendente già a part-time potrà proporre una modifica del proprio rapporto di lavoro in corso sia con riferimento alla tipologia dello stesso, sia con riferimento alla articolazione oraria della prestazione lavorativa.

6. Il Settore Personale provvederà ad inoltrare le richieste pervenute al Dirigente del Settore di appartenenza del lavoratore interessato.

7. Il Dirigente di Settore comunicherà, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, al Settore Personale il proprio parere vincolante in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro, esplicitando, in caso di diniego, la motivazione correlata al pregiudizio alla funzionalità operativa ed organizzativa, derivante dalla trasformazione.
   Qualora i motivi del diniego di ordine funzionale e organizzativo possano essere ovviati da una diversa configurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, il dirigente di Settore ne verificherà con il lavoratore la compatibilità.

Laddove il diniego sia invece correlato all'esercizio dell'attività lavorativa indicata nella richiesta, la motivazione dovrà esplicitare la configurazione del conflitto di interessi con l'attività di servizio.

8. Il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro dovrà essere adottato dal dirigente del Settore Personale, tenendo conto del parere vincolante del dirigente di riferimento di cui al comma precedente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del lavoratore.

9. Qualora si debba ricorrere a una scelta fra più aspiranti, vengono applicati i criteri di cui all'art. 3, commi 2 e 3.

Articolo 5 - Incompatibilità e conflitto di interesse

1. I dipendente con rapporto di lavoro a part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 30/3/ 2001 n. 165.

2. La verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi si realizza con le modalità di cui all'art. 4.

3. Fermo restando l'analisi del singolo caso, vi è conflitto di interesse qualora il dipendente:
   - svolga attività in contrasto con l'esigenza di imparzialità dell'azione amministrativa, garantita dall'indipendenza dell'impiegato pubblico rispetto a centri di interesse in posizione antagonista.
   - espleti, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 30/3/2001 n. 165 se non conseguenti ai rapporti di impiego.

4. Al dipendente ammesso al part-time al fine di svolgere altra attività, suscettibile di conflitti potenziali di interesse, la concessione del part-time può essere subordinata a specifiche condizioni.

5. Per l'accertamento delle condizioni di cui sopra, il dipendente è tenuto a comunicare, almeno 15 giorni prima dell'inizio, la tipologia della nuova attività fornendo ogni utile elemento di valutazione.

6. Lo stesso è tenuto ad analoga comunicazione in caso di successivo inizio o di variazione della medesima entro 15 giorni.

Articolo 6 - Struttura del rapporto a part- time

1. L'orario di servizio verrà fissato in relazione alla misura di 1/3 (12 ore), 1/2 (18 ore), 2/3 (24 ore), 5/6 (30 ore) dell'orario di lavoro normale in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del presente regolamento.

2. Nei casi in cui la Provincia metta a copertura posti part-time, indicherà nel bando la tipologia e l'articolazione oraria richiesta.

3. Lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie è consentito in applicazione dell'art. 6 del CCNL del 14/9/2000, come modificato dall'art. 15 del CCNL sottoscritto il data 1/6/2001.

Articolo 7 - Assenze

1. Dopo la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time, le ferie e le festività soppresse sono maturate e godute a giorni, ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 14/9/2000.

2. Prima della modifica del rapporto di lavoro a part-time, il dipendente ha diritto di usufruire delle ferie residue e delle festività soppresse maturate fino a tale data. Lo stesso principio si applica nel caso di rientro a tempo pieno.

3. In caso di part-time i permessi ex legge 104/92 spettano in proporzione alla percentuale di attività lavorativa prestata e usufruiti secondo l'articolazione dell'orario di lavoro e nel rispetto della normativa prevista in materia.

4. I permessi di cui all'art. 19 del CCNL 6/7/1995 nel caso di part-time di tipo verticale spettano in proporzione all'attività lavorativa prestata, purchè coincidenti con il periodo di prestazione dell'attività lavorativa.

Articolo 8 - Formazione

1. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time hanno diritto di accedere alle iniziative formative programmate dalla Provincia, che pertanto dovranno essere organizzate in modo da agevolare l'effettiva partecipazione non solo dei dipendenti a tempo pieno, ma anche dei lavoratori part-time.

2. Nel caso non fosse possibile adattare l'attività formativa dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli stessi potranno partecipare ai corsi formativi anche se tenuti al di fuori del loro normale orario di lavoro ridotto.

3. In tal caso i dipendenti part-time possono concordare con il rispettivo Dirigente d'area o di settore un' articolazione dell'orario di lavoro che permetta di compensare le ore eventualmente dedicate alla formazione professionale al di fuori del normale orario di servizio.

Articolo 9 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai contratti di lavoro e alla normativa applicabile in materia.

PROVINCIA DI COMO

Proposta di Deliberazione di Giunta I.E.

Giunta Provinciale

Servizio/Ufficio: Personale
Proposta N° 2009/27

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000

[X] Favorevole [ ] Contrario

.....

Li, 25/02/2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

GALETTI DARIO

DELIBERAZIONE N° ..... DEL .....

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MASCETTI PAOLO	F.to BURTI LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale il giorno..... 26/02/2009 .....e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Como,..... 26/02/2009 .....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BURTI LUIGI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Como, lì 26/02/2009

IL SEGRETARIO GENERALE

BURTI LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....09/03/2009 .....

trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.